



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 03.02.2021

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN FAVORE DEL GESTORE UNICO DELL'ATO PALERMO (AMAP S.P.A.) - PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE ATIPA N. 12 DEL 30.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI STATUTO DELL'AMAP S.P.A."
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **tre** del mese di **Febbraio** alle ore **16,39**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **26.01.2021**, n. **1566**, su proposta del Presidente, questo Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **12** e assenti n. **04**.

come segue:

N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI GIUSEPPE	X		9	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	X	
2	VENTURI MADDALENA	X		10	RESTIVO FRANCESCA	X	
3	IMBOCCARI ANTONELLA	X		11	TROIA GIUSEPPE	X	
4	ORLANDO MARIA	X		12	EMMITI ROSALIA MARIA		X
5	CAVEZZANO ANTONIA	X		13	MARINO GAETANO DANIELE		X
6	DI MAIO RITA	X		14	PRINCIPATO GIOVANNI		X
7	CRIVELLO GIUSEPPE		X	15	NAPOLI PIETRO	X	
8	TANCREDI STEFANO	X		16	ALIOTO LUIGI	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale **Avv. Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

<input checked="" type="checkbox"/>	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
<input type="checkbox"/>	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali e assenti n. 03: Restivo Francesca e Principato Giovanni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Caterina Pirrone.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto all'undicesimo punto all'ordine del giorno recante **“Provvedimenti consequenziali all'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore del Gestore Unico dell'ATO Palermo (AMAP S.p.a.) - Presa d'atto della Deliberazione ATIPA n. 12 del 30.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema tipo Statuto dell'AMAP S.p.a.”.** Dà lettura dell'oggetto della proposta, del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area III “Urbanistica, Edilizia ed Ambiente” Ing. Irene Gullo e del parere della III^a Commissione Consiliare che si allega in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente del Consiglio chiede agli Assessori presenti in aula di intervenire.

Prende la parola l'**Assessore Venturi Maddalena**, la quale comunica che trattasi di uno schema tipo di statuto, che viene applicato a tutti i Comuni, e che in questa sede si tratta di una presa d'atto del Consiglio Comunale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Alioto Luigi**, premette che non era in Commissione, ma ha letto solo gli atti dove tra l'altro l'Assessore forniva ulteriori elementi sulla proposta. Seppur trattandosi di uno statuto conforme a quello vigente, vorrebbe capire qualcosa in più sullo stesso e chiede di rinviare il punto all' o.d.g.

Interviene il **Consigliere Napoli Pietro**, anche lui vorrebbe avere ulteriori chiarimenti e capirne qualcosa in più sull'atto, se non ci sono termini di scadenza, chiede che il punto venga rinviato ad altro Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio ribadisce che trattasi di mera presa d'atto dello statuto tipo dell'Amap, e che non ravvisa ragioni per rinviare la trattazione del punto, tuttavia non essendo a conoscenza se ci siano scadenze o meno nell'adozione dell'atto, si riserva di verificare.

A questo punto sospende i lavori consiliari per 5 minuti, sono le ore 18.56.

Alle ore 19.31 alla ripresa dei lavori consiliari, il Segretario Generale viene invitato a ripetere l'appello.

Risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali e assenti n. 04: Crivello Giuseppe, Emmiti Rosalia Maria, Marino Gaetano Daniele e Principato Giovanni.

Per l'Amministrazione Comunale è presente l'Assessore Fricano Francesco Giuseppe, il quale chiarisce al Consiglio che la presa d'atto di questo statuto non comporta nulla a Santa Flavia, ma cambia solo per consentire l'accesso di nuovi Comuni come Bagheria all'Amap. Fa presente che fuori dall'ambito ottimale del gestore unico ad oggi sono rimasti n. 20 Comuni, a fronte di n. 80 Comuni facenti parte.

In assenza di altri interventi, il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti la proposta di deliberazione per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Visto il parere della III[^] Commissione Consiliare;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 03 – Reg. Gen. n. 1078 del 09.11.2020;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 04 – Reg. Gen. n. 1174 del 27.11.2020;

Presenti n. 12

Favorevoli n. 09

Contrario n. 01 (Alioto Luigi)

Astenuti n. 02 (Imboccari Antonella e Napoli Pietro)

Con n. 09 voti favorevoli, n. 01 contrario, n. 02 astenuti, su proclamazione del Presidente del Consiglio

APPROVA

la proposta di deliberazione.

Dopo la votazione, alle ore 19.37 rientra in videoconferenza il Consigliere Crivello Giuseppe – Presenti n. 13.

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

N. 01 /C.C. DEL 19 GEN. 2021

OGGETTO: Provvedimenti consequenziali all'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore del Gestore Unico dell'ATO Palermo (AMAP S.p.a.);
Presa d'atto della Deliberazione ATIPA n. 12 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione dello schema tipo di Statuto dell'AMAP S.p.a."

UFFICIO PROPONENTE: SINDACO

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Flavia, 19.01.2021



Il Responsabile dell'Area 3
"Urbanistica, Edilizia ed Ambiente"
(Ing. Irene Cutillo)

IL SINDACO

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale

Premesso:

- Che con L.R. n.19 del 11.08.15. è stato approvato il nuovo assetto normativo in ambito regionale regolante la materia della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) e sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione siciliana, prorogando la fase di liquidazione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (AATO) già soppresse con l.r. n.2/2013 e disponendo al comma 2 dell'art.3 il trasferimento delle funzioni istituzionali delle AATO in liquidazione alle rispettive ATI;
- Che l'art.4 comma 9 della citata L.R. n.19/15 ha consentito alle Società di gestione a capitale interamente pubblico, quale AMAP s.p.a., di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente pubblico titolare del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso comma 9 sopra citato e previa deliberazione dell'Organo Consiliare che attestasse la sussistenza dei predetti requisiti;
- Che l'art.4 comma 11 della stessa legge ha previsto che le dette società potessero assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali Territoriali ricadenti nell'Ambito Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine societaria agli altri Enti Locali oppure stipulando con essi appositi contratti di servizio;
- Che l'ATI Palermo si è costituita con Deliberazione n.1 del 24.03.16 ed ha successivamente provveduto, con Deliberazioni n.2 del 11.04.16, n.3 del 27.04.16 e n.4 del 18.05.16 ad approvare lo Statuto;
- Che con Deliberazione n.01 del 29.01.16. il Consiglio Comunale ha disposto, ai sensi dell'art.4 comma 11 della L.R. n.19/15, l'affidamento del SII alla Società AMAP S.p.a. per la durata di anni 30 novellata ex art.151 comma 2 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i. ;
- Che con Deliberazione n.22 del 22.11.17. l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato di riconoscere ad ogni effetto di legge l'affidamento trentennale del SII in favore di AMAP s.p.a. dei seguenti Comuni ricadenti nell'ATO Palermo: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Balestrate, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Capaci, Carini, Camporeale, Casteldaccia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirrello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Torretta, Trappeto, Villabate;

- Che con la sopra citata Deliberazione è stata approvata la Convenzione di Gestione del SII, così disciplinando direttamente e come previsto dalla vigente normativa, i rapporti tra l'ATI Palermo e la Società AMAP s.p.a., in nome e per conto dei singoli Comuni;
- Che la sopra citata Convenzione è stata sottoscritta in data 22.03.18;
- Che con Deliberazione n.10 del 27.09.18, l'Assemblea dei Sindaci ha stabilito di adottare, tra le forme consentite dalle norme vigenti, ai fini dell'affidamento della gestione del SII dell'ATO Palermo, quella in house come prevista dall'art.172 comma 3 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i., individuando in AMAP s.p.a. il soggetto nei confronti del quale definire l'iter di affidamento;
- Che l'iter di perfezionamento del sopra citato affidamento al gestore AMAP s.p.a. è in fase di definizione e che nel contempo l'ATI ha avviato un iter parallelo, al fine di consentire ad alcuni Comuni e precisamente Bagheria, Baucina, Cerda, Ciminna, Corleone, Giuliana, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia e Vicari, il processo di trasferimento ad AMAP s.p.a. del SII dei rispettivi Comuni;
- Che con nota prot.n.28 del 04.01.2021, l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ha trasmesso la Deliberazione ATIPA n.12 del 30.12.2020, avente ad oggetto "provvedimenti consequenziali all'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore del Gestore Unico dell'ATO Palermo (AMAP s.p.a.) come da deliberazione ATI n.10 del 27 settembre 2018-approvazione dello schema tipo di Statuto dell'AMAP s.p.a.", con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato lo schema di Statuto dell'AMAP s.p.a. , costituito da n.39 articoli, contenente le disposizioni atte a garantire livelli essenziali del così detto controllo analogo pluripartecipato, e regolante lo svolgimento del SII affidato dall'Ente d'Ambito (Assemblea Idrica Territoriale Palermo ATI Palermo);
- Che sempre con sopra citata nota prot.n.28 del 04.01.2021, l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, giusto disposto deliberativo dell'Assemblea dei Sindaci, l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ha trasmesso la sopra citata Deliberazione ATIPA n.12 del 30.12.2020 per la conseguente presa d'atto da parte dei relativi Consigli Comunali;

Ritenuto pertanto di ottemperare a quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione ATIPA n.12 del 30.12.2020;

Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente proposta ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/00 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

PROPONE

- 1) **Di prendere atto** della Deliberazione ATIPA n.12 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione dello schema tipo di Statuto dell'AMAP s.p.a.", che si allega alla presente proposta sub lett.a), per costituire parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) **Di dare atto** che dalla presente deliberazione non discende alcun onere economico per l'Ente;
- 3) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione all'Assemblea Territoriale Idrica Palermo e ad AMAP s.p.a.;



Il Sindaco
(Salvatore Sanfilippo)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PALERMO

DELIBERAZIONE

n. 12 del 30 dicembre 2020

OGGETTO: *Provvedimenti consequenziali all'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore del Gestore Unico dell'ATO Palermo (AMAP S.p.A.) come da deliberazione ATI n.10 del 27 settembre 2018 - Approvazione dello schema tipo di Statuto dell'AMAP S.p.A.*

Il giorno duemilaventisette del mese di dicembre in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i rappresentanti degli EELL facenti parte dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo risultati presenti virtualmente nei locali della sede legale siti in Palazzo delle Aquile, piazza Pretoria a Palermo, giusta nota prot. n.1786 del 24/12/2020, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale I Palermo.

La seduta è presieduta dal Vice Presidente dell'ATI Palermo, Dott. Filippo Tripoli, il quale procede alla verifica delle presenze ed alla sussistenza delle maggioranze fissate dallo Statuto dell'Ente ai fini della regolarità della seduta.

In seguito ad appello nominale di tutti i Sindaci rappresentanti dell'Assemblea e successiva chiamata di quelli risultati assenti alla prima chiamata, si è verificata la presenza dei Comuni, rappresentati dal Sindaco pro-tempore ed un suo Assessore delegato o Commissario ad acta, come di seguito specificato e desumibile dal foglio presenze allegato:

Comune	nominativo	S/VS /D	Comune	nominativo	S/VS /D
Alia	Guglielmo Felice		Gratteri	Giuseppe Muffoletto	
Alimena	Commissione Straordinaria		Isnello	Marcello Catanzaro	
Alimusa	Michele Panzarella		Isola delle Femmine	Orazio Nevolo	S
Alavilla Milicia	Giuseppe Virga		Lascari	Francesco Schittino	
Altolante	Angelina De Luca		Lercara Friddi	Luciano Marino	
Bagheria	Filippo Tripoli	S	Marineo	Francesco Ribaudò	
Belcastello	Vito Rizzo	S	Mezzojuso	Commissione Straordinaria	C
Biancino	Fortunato Basile	S	Misilmeri	Rosario Rizzolo	
Belmonte Mezzagno	Salvatore Pizzo		Monreale	Alberto Arcidiacono	
Bisacchino	Tommaso F. Di Giorgio		Montelepre	Maria Rita Crisci	
Busi	Vittorio Castrianni		Montemaggiore Belsito	Antonino Mesi	
Castellana Grotte	Gaetano Grassadonia	S	Palazzo Adriano	Nicolo' Grandà	
Castelluccio	Pier Calogero D'Anna	S	Palermo	Maria Prestigiacomo	D

CONCESSO CHE:

con L.R. n.19 dell'11 agosto 2015, "*Disciplina in materia di risorse idriche*", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato il nuovo assetto normativo, in ambito regionale, regolante la materia della gestione del Servizio Idrico Integrato e sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione siciliana, prorogando la fase di liquidazione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (AATO) già soppresse con l.r. 2/2013, e disponendo, al comma 2 dell'art 3, il trasferimento delle funzioni istituzionali delle AATO in liquidazione alle rispettive ATI; l'art. 4 comma 9 della citata Legge ha consentito alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A., di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente pubblico titolare del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso comma 9 citato e ciò previa delibera dell'Organo Consiliare che attestasse la sussistenza di detti requisiti e deliberasse la nuova durata dell'affidamento del SII;

inoltre, l'art.4, comma 11, della stessa legge ha previsto che le dette società potessero assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali Territoriali ricadenti nell'Ambito Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli altri Enti Locali o stipulando con essi appositi contratti di servizio;

L'ATI Palermo si è costituita con Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2016 ed ha successivamente provveduto, con deliberazioni n. 2 del 11 aprile 2016, n. 3 del 27 aprile 2016 e n. 4 del 18/05/2016, ad approvare lo Statuto, nonché a ricoprire le proprie cariche istituzionali, nominando il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo;

con deliberazione n. 2 del 22 novembre 2017 l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato di riconoscere ad ogni effetto di legge, l'affidamento trentennale del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.p.A. - in applicazione dell'art. 4 commi 9, 10 e 11, della L.R. n.19 dell'11 Agosto 2015 - dai seguenti Comuni affidanti ricadenti nell'ATO Palermo: 1. Alia - 2. Alimena - 3. Alimusa - 4. Altavilla Milicia 5. Balestrate 6. Blufi - 7. Bolognetta - 8. Bompietro - 9. Caccamo - 10. Campofelice di Fitalia - 11. Capaci. - 12. Carini. 13. Camporeale 14. Casteldaccia - 15. Cefalà Diana - 16. Chiusa Sclafani - 17. Ficarazzi - 18. Isola delle Femmine - 19. Lascari - 20. Lercara Friddi - 21. Marineo - 22. Montemaggiore Belsito - 23. Palermo - 24. Partinico - 25. Piana degli Albanesi - 26. San Cipirello - 27. San Giuseppe Jato - 28. San Mauro Castelverde - 29. Santa Cristina Gela - 30. Santa Flavia - 31. Sciara - 32. Torretta - 33. Trappeto - 34. Villabate;

con la predetta deliberazione è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera f) della L.r. 19/2015, la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, che ha sostituito i pregressi contratti di servizio in essere con AMAP ed i singoli Comuni, così disciplinando direttamente e per come previsto dalla normativa di settore, i rapporti tra l'ATI Palermo e la Società, in nome e per conto dei singoli comuni, e con riguardo ai servizi ivi precisati ed a quest'ultima affidati;

la Convenzione di Gestione è stata sottoscritta tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A in data 22 marzo 2018;

l'affidamento di che trattasi è stato disposto dall'ATI Palermo in prospettiva e quale presupposto per avviare la complessa fattispecie a formazione progressiva volta alla costituzione di un unico soggetto gestore per l'intero Ambito Territoriale di riferimento come previsto dalla normativa di

Tutto quanto sopra premesso e considerato

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

Fatta propria la superiore premessa:

- Visto le leggi, le norme e i regolamenti vigenti;
- Visto il D.lgs. 267/2000;
- il Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015;
- Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto dell'ATI Palermo;
- Vista la deliberazione dell'ATI n.10 del 27 settembre 2018;
- Viste le deliberazioni ATI n.4 del 12/04/2019, n. 9 del 11/10/2019 e n. 10 del 26/11/2020

Uditi gli interventi dei rappresentanti dei Comuni partecipanti alla stessa seduta.

Con la seguente votazione a maggioranza:

Favorevoli: n. 32 Comuni rappresentanti il 62,14 % delle quote di partecipazione

Astenuti: nessuno

Contrari: n. 1 Comune rappresentante il 1,44 % delle quote di partecipazione

DELIBERA

- di approvare in forza di quanto previsto all'art. 149 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi lo schema di Statuto dell'AMAP S.p.A. che si allega alla presente per farne parte integrante, nonché le disposizioni atte a garantire livelli essenziali del così detto "controllo analogo pluripartecipato" in linea con i principi desunti dall'Ordinamento Europeo, dalla giurisprudenza in materia e con gli indirizzi dell'ANAC;
- di dare atto che il nuovo Statuto della società come sopra approvato, regolamerterà il suo funzionamento, nonché le attività oggetto della società già in affidamento e quelle da svolgere nell'assetto a regime di Gestore unico del SII nell'ATO Palermo;
- di autorizzare il Presidente ad eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- di abrogare, in conseguenza del nuovo assetto statutario in tema di controllo analogo pluripartecipato, il comma 30.4 dell'art. 30 della vigente Convenzione di Gestione del SII in essere tra l'ATI e l'AMAP S.p.A. già sottoscritta in data 22 marzo 2018 e, comunque, ogni altra diversa disposizione in contrasto con quelle contenute nell'allegato Schema di Statuto;
- di dichiarare inapplicabili ogni altra precedente disposizione già prevista nel regolamento in tema di controlli unici in essere tra la società ed il Comune di Palermo;
- di trasmettere l'allegato schema di statuto all'AMAP S.p.A. perché lo approvi, ai fini civilistici, in sede di Assemblea societaria e perché prenda atto dei nuovi assetti in tema di controllo analogo

STATUTO AMAP S.p.A.

Articolo 1. Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata: "AMAP S.p.A." in sigla "AMAP S.p.A." qui di seguito brevemente indicata come "società" con lo scopo di assicurare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo come individuato dalla normativa vigente.
2. La società è regolata dalle norme di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni e dalle norme del Testo Unico in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale e regionale, comunitaria ed europea ad essa applicabile, nonché dal presente statuto.
3. La partecipazione alla società è riservata al Comune di Palermo quale socio di maggioranza, con una partecipazione che non può ridursi al di sotto del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e, per il residuo 49% (quarantanove per cento) di capitale, agli enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149 bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
4. Non è consentita la partecipazione di soci privati.
5. La società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico (EGA) e dagli enti pubblici soci.
6. La società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci, esercitato previo concerto tra gli stessi, secondo le modalità precisate nel presente Statuto.

Articolo 2. Sede

7. La società ha sede in Palermo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.
8. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3. Oggetto

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, per conto e nell'interesse dei propri soci committenti, del Servizio Idrico Integrato (SII) affidato dall'Ente d'Ambito (Assemblea Idrica Territoriale Palermo - ATI Palermo) e da assicurare nei termini previsti nella relativa Convenzione di Gestione approvata e sottoscritta dallo stesso Ente d'Ambito di cui all'art. 147 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3 della L.r. n.19/2015.
2. In particolare essa ha per oggetto: La gestione del servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo. La gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti ed infrastrutture necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo delle reti e degli impianti e delle infrastrutture anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato, quali la produzione di energia alternativa.
3. La Società potrà, altresì, nel rispetto dell'art.4 comma 4 e dell'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016:
 - a. provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque;

- b. svolgere altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque ed alla produzione di fonti di energia alternativa;
 - c. fornire la consulenza e l'assistenza tecnica, amministrativa e legale ad aziende, enti che operano in settori simili o collegati al proprio, purché facenti parte della propria compagine sociale;
 - d. provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, quali imprese, istituti di ricerca, Università, a realizzare studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore di riferimento, compresa la formazione professionale;
 - e. esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque correlate ai servizi a rete, nessuno escluso;
 - f. svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche della certificazione e della garanzia della qualità;
 - g. svolgere altre attività idriche, non comprese nel SII, quali la fornitura di acqua ad uso industriale o agricolo, il trattamento del percolato o reflui da espurgo, la gestione di infrastrutture connesse allo smaltimento delle acque meteoriche e la pulizia delle caditoie stradali, l'attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e in conto terzi.
4. Nel rispetto delle normativa vigente, la Società potrà altresì provvedere all'imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali o naturali.
 5. La società potrà promuovere e costituire - od assumere o detenere partecipazioni - sia direttamente che indirettamente - in Società, Consorzi ed Enti in genere, sia italiani che esteri, per svolgere o acquisire attività aventi oggetto analogo al proprio, ovvero per acquisire, ai sensi di legge, da parte dei soggetti partecipati (società strumentali) servizi o beni strumentali e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
 6. Le società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.
 7. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.
 8. La società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, compresa l'acquisizione di immobili da gestire anche per conto proprio funzionali allo svolgimento dei servizi o per incrementare il proprio patrimonio sociale, ovvero concedere ipoteche su beni sociali e prestare garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 9. La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
 10. La società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.
 11. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.
 12. La Società non è assoggettata ad altrui attività di Direzione e Coordinamento anche ai sensi degli artt. 2497 e seguenti codice civile.
 13. Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività sociale devono essere adottate con le modalità di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni.

8. All'acquisto ed all'alienazione di partecipazioni sociali si applicano le previsioni di cui agli artt. 8 e 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni.

Articolo 8. Strumenti finanziari

1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 9. Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 10. Patrimoni destinati

1. La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 11. Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 12. Recesso del Socio

1. Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi previsti da disposizioni di legge in materia di affidamento e svolgimento del SII.
2. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.
3. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
4. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.
5. L'Organo di Amministrazione fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
6. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
7. Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie azioni, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 13. Organi della Società

1. Sono organi della società:
 - 1.1. l'Assemblea;
 - 1.2. l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3. Il Collegio Sindacale.
2. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

- a) le modifiche dello statuto secondo le direttive dell'Ente d'Ambito concedente il SII e previa acquisizione del **parere consultivo** del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, previa acquisizione del **parere consultivo** del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto previa acquisizione di **parere vincolante** del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto previa acquisizione di **parere vincolante** del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 9 del presente statuto previa acquisizione di **parere vincolante** del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - f) l'approvazione, previa acquisizione di **parere vincolante** del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25, dei *Piani di Risanamento* di cui al comma 2 dell'art. 14 di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. contenenti le misure a salvaguardia della continuità del servizio ed i correttivi sulle cause della crisi di impresa.
 - g) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere prevalente di deliberare comunque in materia.

Articolo 16. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo.
2. Essa è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impossibilità il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti tra di loro.
3. In sede Ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione del termine di convocazione nella relazione sulla gestione.
5. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.
6. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza e/o per audio-videoconferenza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e procedere eventualmente alla registrazione dei lavori;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 21. Norme per il computo del quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, laddove esistenti.

Articolo 22. Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dimostrino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23. Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. La legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare è desunta dalle scritture sociali.
2. Una volta emessi i titoli azionari, la convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, ove i titoli non siano già in possesso e detenuti della società, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo il deposito.
3. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
4. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.
5. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 24. Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 25. Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

1. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, per conto degli azionisti, i quali esercitano il controllo analogo nei termini di cui al presente statuto e per il tramite dell'attività del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" che dovrà rapportarsi con i soci.
2. Il Comitato di "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" - istituito e regolamentato nel presente articolo, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.Ú. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., esercita funzioni di vigilanza, verifica, ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai soci, l'esercizio di un controllo sulla società – preventivo, concomitante e successivo – analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.
3. Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" è composto da 5 membri scelti tra i legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati in via permanente, assicurando una rappresentatività alle aree territoriali di seguito indicate con i Comuni ricadenti in ciascuna area:

- COMUNE DI PALERMO n. 2 (due)
- AREA OCCIDENTALE n. 1 (uno)
- AREA CENTRALE n. 1 (uno)

AA. Modifiche dello statuto secondo le direttive dell'Ente d'Ambito concedente il SII di cui all'art.15 comma 1 lettera a) del presente statuto (Assemblea Straordinaria).

BB. Nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori di cui all'art.15 comma 1 lettera b) del presente statuto (Assemblea Straordinaria).

14. Sempre ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente comma 11, l'Organo Amministrativo sottopone a preventivo parere "consultivo" del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, i seguenti atti di competenza dello stesso organo amministrativo societario:

AAA. Budget annuale di cui al successivo art. 27 comma 3 lettera a) del presente statuto.

BBB. Relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui al successivo art. 27 comma 3 lettera b) del presente statuto.

15. I pareri resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

16. I pareri devono essere resi entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali, in assenza di riscontro il parere si intenderà positivamente reso.

17. I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società che la stessa sarà tenuta a fornire.

18. A tal riguardo, il Comitato ha ampio diritto di accesso a tutti gli atti societari, nel rispetto delle previsioni di legge. In esito agli approfondimenti svolti il Comitato può adottare formali atti di indirizzo funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici ed alle decisioni significative relativi alle problematiche dell'area territoriale interessata.

19. L'atto di indirizzo sarà oggetto di valutazione e determinazione da parte dell'assemblea della società o dell'organo di amministrazione secondo la rispettiva competenza.

20. Il Comitato si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e, ove presente, con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.

21. Il Comitato in occasione della seduta assembleare di approvazione del bilancio annuale d'esercizio, relazionerà circa le attività poste in essere nel periodo di riferimento.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26. Composizione – nomina – revoca - dimissioni

1. La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea ordinaria, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.
2. L'assemblea della società con delibera motivata può disporre che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, di cui 2 in rappresentanza del socio di maggioranza, ovvero da 5 membri, di cui 4 in rappresentanza del socio di maggioranza, tra i quali il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) e avuto riguardo al disposto del D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i.
3. La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del consiglio di amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria scegliendo su una rosa di nomi designati dai soci.
4. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

Articolo 29. Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale.
2. In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.
4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
7. Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.
11. Ove la società sia amministrata da un Amministratore Unico le deliberazioni da questi adottate vanno trascritte su apposito libro delle adunanze dell'organo di amministrazione a cura del competente ufficio societario.

Articolo 30. Compensi

1. Ai membri dell'Organo Amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue modifiche e integrazioni, nonché il rimborso delle spese, sempre nei limiti della disciplina vigente.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, è consentita la possibilità di corrispondere premi di risultato che riguardino obiettivi già prefissati dal quadro regolatorio di settore e successivamente raggiunti, la cui misura sarà stabilita dall'Assemblea dei soci anche avuto riguardo al risultato di esercizio conseguito.
3. È vietato corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
4. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, all'assemblea spetta altresì la determinazione di eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e/o funzioni.

Articolo 31. Rappresentanza legale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della

Articolo 34. Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti e il controllo contabile non può essere affidata al Collegio Sindacale, ma deve essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.
2. L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo onnicomprensivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 35. Parità di genere

1. La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.
2. La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 36. Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità all'articolo 2428 cc. e a quella dell'Organo di Controllo (art 2429 c.c.) è presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.
3. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione degli organi di controllo devono essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.
4. Il bilancio annuale può essere soggetto a revisione volontaria da parte di società abilitata, previa preventiva comunicazione da parte dell'organo amministrativo all'Assemblea Ordinaria da assumersi in sede di approvazione del precedente bilancio di esercizio.
5. Gli utili netti risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legislazione vigente, dovranno essere destinati dall'Assemblea ad investimenti vincolati sulle infrastrutture del SII in gestione.

SCIoglimento

Articolo 37. Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38. Controversie

1. Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Articolo 39. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Articolo 29. Funzionamento dell'Organo di Amministrazione	12
Articolo 30. Compensi.....	12
Articolo 31. Rappresentanza legale	12
Articolo 32. Direttore Generale	13
CONTROLLO.....	13
Articolo 33. Collegio Sindacale.....	13
Articolo 34. Revisione legale dei conti.....	14
Articolo 35. Parità di genere	14
ESERCIZIO SOCIALE.....	14
Articolo 36. Esercizio e Bilancio.....	14
SCIoglimento.....	14
Articolo 37. Scioglimento e liquidazione	14
DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Articolo 38. Controversie	14
Articolo 39. Norma di rinvio	14
INDICE	15



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Provincia di Palermo

III COMMISSIONE CONSILIARE

“Pubblica Istruzione, Sviluppo Economico, Turismo, Sport, Cultura, Beni Culturali, Pianificazione del Territorio, Lavoro”

Prot. N° 1857

del 28.01.2021

OGGETTO: Trasmissione verbale n. 02/2021 del 28.01.2021 -

Al Presidente del Consiglio Comunale

Dr. Giuseppe Tripoli

SEDE

A seguito della nota prot. n. 621 del 12.01.2021 con la quale veniva richiesta la convocazione della III Commissione Consiliare, si trasmette copia del verbale n. 01 del 21.01.2021, relativo al seguente ordine del giorno:

1. Proposta delibera C.C. n. 01/SINDACO del 19/01/2021 – Provvedimenti consequenziali all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a favore del Gestore Unico dell'ATO Palermo (AMAP S.p.a.); Presa d'atto della Deliberazione ATIPA n. 12 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema tipo di Statuto dell'AMAP Spa”;
2. Varie ed eventuali.

**IL SEGRETARIO DELLA
III COMMISSIONE CONSILIARE**

(Ing. Irene Gullo)

Verbale N. 03 del 28/01/2021 - 33

Demus 2021 Il primo vertice del mese di gennaio si riunisce la III Commissione Ausiliaria in modalità video-conferenza Whatsapp, come autorizzato dal Presidente della Commissione. Le sedute è stata convocata dal Presidente con note prot. n. 1206 del 21/01/2021 per le date del 28/01/2021 alle ore 15,30.

Alle ore 16,00 sono presenti:

Causigliere Tubaccani Antonella - Presidente

Causigliere Di Neri Rita - componente;

Causigliere Cuvella Giuseppe - componente

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede secondo l'ordine del giorno:

1) proposta Delibera CC n. 01 del 19.01.2021 "Studio" Provvedimenti conseguenziali all'efficiamento del Servizio Idrico Integrato e favore del settore unico dell'ATO Piano AMAP S.p.A.; presa d'atto della Deliberazione ATIPA n. 12 del 30.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione dello schema tipo di Statuto dell'AMAP S.p.A."; Il Presidente chiede al segretario di illustrare la proposta; a seguire, essi si esprimono i componenti; prendendo atto della proposta e mancando le votazioni il Consiglio Comunale.

2) cose ed eventuali; niente disorganico

Alle ore 16,30 il Presidente chiude la seduta, fatto, confermato e sottoscritto

Il segretario,
U. Cimuffù

Il Presidente
F. T.

I componenti:
F. T.

